



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

All. B

C.F. n° 81000590893 - P.IVA 00075820894  
Tel. 0931/552112 - Fax 0931/552160  
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

*Regolamento per la gestione delle aree individuate per l'attività commerciale previste dalla L.R. del 01.03.95 n. 18 e successive modifiche e integrazioni.*

## Art. 1

### Esercizio del commercio su area pubblica - Posteggi

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, da svolgersi secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 2 lett. b è consentito nell'area sopra indicata e messa in evidenza nella planimetria (allegata alla presente - All. A)

La superficie dell'area riservata ai singoli posteggi è indicata nella planimetria di cui al comma precedente.

Il 10% dei posteggi è riservato agli agricoltori produttori diretti.

I posteggi hanno una superficie minima di metri quadrati 6 e massima di metri quadrati 20 con un fronte massimo di ml. 8 ed una profondità di m. 2.50.

Il distacco tra un posteggio e l'altro è di cm. 50.

I posteggi destinati per i venditori di prodotti ortofrutticoli non possono superare la dimensione massima di metri quadrati 20.

Il tendone di copertura nel banco di vendita deve avere un'altezza non inferiore a mt. 2.20 dal suolo.

La qualità di agricoltore produttore diretto è provata mediante un certificato in carta libera rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il certificato deve essere rinnovato annualmente.

Da stabilire come segue, i criteri di assegnazione dei posteggi in tale area, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 112/91 e dal suo Regolamento di esecuzione D.M. n. 248/93, ai sensi della L.R. n. 18/95, e della L.R. n. 2/96.

## Art. 2

### Procedure

#### Domanda di autorizzazione

1 La domanda di rilascio è presentata ai sensi dell'art. 2 e per gli effetti della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, essa deve contenere oltre all'indicazione delle generalità (Ragione sociale se è società) e dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della sua nazionalità dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio e delle specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta.

2 Il richiedente dà prova di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio indicando la data, il numero di iscrizione nonché le specializzazioni merceologiche. Qualora l'autorizzazione sia richiesta per somministrazione di alimenti e bevande, il richiedente deve indicare anche di essere iscritto alla Camera di Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande.

3 Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano. La spedizione deve avvenire soltanto con il servizio postale di Stato.

## Art. 3

## Domande contemporanee - Priorità

Per le domande che hanno una stessa data di presentazione, valgono nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

1. Anzianità di frequenza;
2. Anzianità di iscrizione registro imprese;
3. Carico familiare;
4. Maggiore età del richiedente.

### Art. 4

## Condizioni per il rilascio di autorizzazione

- La concessione per l'area per esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2, lett. b, della Legge non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree di cui sopra destinate all'esercizio di tale tipo di attività;
- Le autorizzazioni suddette non possono essere negate nei casi in cui nell'ambito delle aree previste, siano disponibili posteggi con uguale tipologia mancante;
- L'autorizzazione può essere rilasciata per un solo posteggio ubicato in uno stesso mercato;
- Nella domanda di autorizzazione devono essere indicati la località, il numero del posteggio e le dimensioni del posteggio;
- Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della Legge, sia titolare di più posteggi nella stessa fiera o mercato e alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato;
- Per i provvedimenti di cui ai precedenti numeri si procede su conforme parere della Commissione prevista dall'art. 7 della Legge.

### Art. 5

## Contenuto merceologico dell'Autorizzazione

- L'Autorizzazione è rilasciata con riferimento alle tabelle merceologiche previste per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'art. 37, comma 1 della Legge 426/71, e relative norme di esecuzione, a persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti;
- L'Autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilitata sia per la vendita che per la somministrazione degli stessi può essere rilasciata solo se sussistono i requisiti soggettivi richiesti per l'uno e per l'altra attività;
- L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

### Art. 6

## Autorizzazioni a soggetti non Italiani

- Per il rilascio dell'autorizzazione, i soggetti non italiani di Paesi Membri della Comunità Economica Europea sono equiparati ai soggetti italiani.
- La regola vale per i soggetti extracomunitari.

### Art. 7

### Commissione di mercato

- La direzione e la disciplina di mercato è affidata al Comandando dei VV.UU. che si avvarrà dell'addetto al rilascio delle concessione di posteggio che è responsabile del procedimento
- Presso il mercato è istituita una commissione composta da quattro rappresentanti degli operatori del sede mercato su lista unica cui può liberamente candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato, è presieduta dal direttore di mercato o suo collaboratore delegato.
- Della commissione fa parte un rappresentante del commercio in sede fissa votato dagli esercenti in sede fissa. All'elezione possono candidarsi gli operatori del commercio fisso che volessero fare parte della commissione.
- Il Sindaco pubblicizza mediante affissione le modalità di elezione che sono dallo stesso stabilite al fine di un buon funzionamento della stessa commissione.
- Qualora non pervenissero candidature, l'elezione avverrà tra rappresentanti del commercio su arre pubbliche che in sede fissa designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede locale.
- La Commissione vigila sul buon funzionamento ed assolve ai compiti conferitegli dalle norme e resta in carica due anni.
- Visto il carattere altamente operativo della Commissione, essa delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi.
- La commissione di mercato nella sua prima seduta si autoregolamenterà sottoponendolo alla definitiva approvazione del Sindaco.

### Art. 8

#### Criteri di assegnazione dei posteggi in generale

Le autorizzazioni corrispondenti alle aree previste saranno assegnate con priorità assoluta a quegli operatori che vi abbiano svolto attività. Per l'applicazione del precedente comma va presentata istanza con le modalità contenute nei precedenti articoli, con l'esatta indicazione del posteggio occupato ed integrata nel caso in cui non si ha l'autorizzazione con la seguente documentazione:

Certificato di iscrizione al R.E.C., ed attestazione comprovante che l'attività è stata svolta nel mercato da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. 15/95 e 2/96;

I posteggi disponibili saranno assegnati in base ad una graduatoria formata dalla Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 18/95 in base all'ordine di precedenza in osservanza, ai seguenti criteri:

numero presenze mercato;

anzianità registro imprese.

I posteggi agli agricoltori saranno assegnati, nell'ordine di precedenza e se in possesso del certificato, solamente rinnovato, attestante tale sua qualità rilasciato dal Comune di residenza.

### Art. 9

#### Non uso dei posteggi - Assegnazione temporanea - Limiti

Il titolare del posteggio, che per causa di forza maggiore, è costretto a non occupare il sito assegnatogli, deve comunicare entro quarantotto ore all'Amministrazione Comunale nella forma scritta i motivi del provvedimento.

I posteggi non occupati entro le ore 8,00 sono sorteggiati, dal responsabile del procedimento fra tutti gli esercenti presenti previo pagamento di eventuali diritti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

### Art. 10

## Divieto di concessione di posteggio

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con un ramo dell'azienda commerciale. E' altresì vietato lo scambio tra concessionari o cedere parte del posto ad altri.

### Art. 11

## Affissione del documento identificativo

In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio ed il libretto sanitario.

### Art. 12

## Le sanzioni - Legge 689 integrata con la Legge 2/96 e sanzioni art. 20

L'esercizio dell'attività fuori del posteggio indicato nell'autorizzazione equivale ad esercizio di attività fuori dal territorio per il quale è valida l'autorizzazione e, come tale punito con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Se nell'esercizio del commercio su area pubblica vengono violate le disposizioni di cui alla Legge 426/71, applicabili a detto tipo di commercio, si è assoggettati alle sanzioni previste dalla stessa Legge.

### Art. 13

## Decadenza della concessione di posteggio. - Revoca

La decadenza oltre che per motivi indicati dagli artt. 3 e seguenti della L.R. n. 18/95 si verifica ipso iure qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare, per un periodo superiore ad un quarto della durata delle presenze annuali previste (esempio: mercato con cadenza settimanale, presenze previste 52, assenze consentite 13), salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, da giustificare documentalmente.

La non frequenza del mercato deve essere accertata da Vigili Urbani e formalmente comunicata all'Ufficio Comando nella stessa giornata del mercato. Il verbale di accertamento dei VV.UU. deve specificare la data della giornata in cui si realizza l'assenza.

L'Ufficio Comando formalizza l'atto di decadenza dal posteggio e provvede alla notifica dello stesso mediante il servizio postale con Raccomandata A.R. All'interessato vengono assegnati dieci giorni, con l'istituto del "dies-quo", per eventuali discolpe da indirizzare al Sindaco, il quale può riammetterlo soltanto se si accertano i motivi di cui al precedente art. 8.

Il posteggio, se rimane disponibile, sarà assegnato con le procedure dell'art. 8.

Costituisce motivo non scusabile di decadenza della concessione del posteggio se al termine dell'attività del giorno, l'operatore non provvede a liberare dagli ingombri l'area utilizzata e a rimuovere tutti i rifiuti prodotti.

Il Comune provvede a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, e si fa carico di distribuire all'apertura del mercato i sacchetti per la raccolta dei rifiuti stessi.

Il Sindaco può revocare la concessione del posteggio, per motivi di pubblico interesse. Nel caso citato l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio quanto più possibile simile a quello revocato.

### Art. 14

## Subingresso nella titolarità dell'azienda

- La concessione dell'area di posteggio ha la durata di 10 (dieci) anni e può essere rinnovata.
- Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata.
- Il trasferimento in gestione o in proprietà, dell'azienda esercitata su area pubblica, per atto fra vivi o a causa di morte, è disciplinato dalla normativa di cui alla Legge 426/71 ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 375/88, per le parti che riguardano il trasferimento, in gestione o in proprietà, degli esercizi di vendita al dettaglio.
- Il trasferimento dell'azienda, in gestione o in proprietà, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti da chi cede l'attività.
- Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra. Il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo dei quali ciascuno di esse viene esercitata. Non può essere trasferita l'attività corrispondente ad una o più tabelle merceologiche possedute.

### Art. 15

## Esercizio commercio in forma itinerante

Il commercio in forma itinerante può essere svolto solo nei giorni lavorativi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Gli operatori possono sostare per la vendita in un medesimo luogo per un massimo di 120 minuti.

Un punto di sosta dal successivo deve distare almeno mt. 250, distanza misurata per la via pedonale più breve, ad asse di strada. Gli spazi di sosta destinati al commercio itinerante sono individuati in apposita pianimetria, approvato dalla G.M. e che ogni area non super la superficie massima di mq. 12 (All. B).

L'operatore è obbligato a raccogliere i rifiuti prodotti e riporli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune in prossimità dell'area di sosta.

E' fatto divieto di svolgere il commercio in forma itinerante nel raggio di mt. 50 da: scuole, chiese, case di cura, strutture sanitarie, alberghi, pensioni e posteggi destinati a commercio su aree pubbliche.

Il Sindaco rilascia, su richiesta degli interessati, il nulla osta previsto dall'art. 2 comma 8 della L.R. 18/95 e

Nel nulla osta la cui validità è commessa alla validità dell'autorizzazione, sono inserite le zone dove è vietato il commercio su aree pubbliche individuate dal Sindaco per motivo di pubblico interesse o per motivi igienico-sanitario.

Il Sindaco con apposite Ordinanze può a suo insindacabile giudizio porre divieti e limitazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante, anche nei giorni lavorativi, per sopravvenuti motivi di viabilità, igienico-sanitari e comunque di pubblico interesse.

### Art. 16

## Norme igienico-sanitario

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitario in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità ed attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in attrezzature adeguate a mantenere inalterate le qualità alimentari: tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con Ordinanza del 26.06.95, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 10 della predetta Ordinanza.

Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con Ordinanza del 26.06.95.

Se il commercio su aree pubbliche abbia ad oggetto prodotti alimentari deperibili, da mantenere a regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste

almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso dei veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

Il commercio di carni fresche, compresi i prodotti ittici, è vietato in tutte quelle aree nelle quali non esiste la possibilità di collegamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, ed è vietato altresì in forma itinerante: in caso contrario, esso può essere svolto con veicoli che hanno le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con l'Ordinanza di cui sopra.

Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa di polizia veterinaria di tutela del benessere degli animali.

Questa forma di commercio non può essere effettuata nello stesso posteggio, né nelle aree con lo stesso confinanti, nel quale vengono posti in vendita prodotti alimentari.

### *Art. 17*

#### **Orari**

L'orario dell'attività di vendita del mercato è il seguente:

**Ogni lunedì non festivo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per Melilli Centro ;**

**Ogni venerdì non festivo dalle ore 8,00 alle ore 13,00 per Villasmundo;**

L'operatore può iniziare le operazioni di montaggio del banco di vendita un'ora prima dell'orario di apertura e deve concludere le operazioni di chiusura, compresa la pulizia del posteggio non oltre un'ora e una minuta della chiusura della vendita.

Ulteriori limitazioni d'orario possono essere previste con apposita Ordinanza sindacale per tutti i casi in cui l'area pubblica non è utilizzabile per l'esercizio del commercio per motivi di viabilità, igienico-sanitario di interesse pubblico.

In occasione di mercati e fiere su area pubblica, nei giorni domenicali e festivi, i negozianti, che operano al momento delle fiere e dei mercati hanno facoltà di tenere aperti i loro esercizi con lo stesso orario e per tutta la durata di svolgimento di dette iniziative.

L'orario della fiera o mercato, stabilito dal Sindaco, è unico per tutti gli operatori, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 della L.R. 18/95.

Eventuali deroghe a favore del commercio in sede fissa vanno estese al commercio su aree pubbliche e nel caso in cui queste vengono effettuate il giorno in cui non si svolge il mercato, sentita la Commissione Municipale di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/95, può autorizzare lo svolgimento straordinario del mercato. Durante l'anno non possono essere concesse più di due deroghe straordinarie.

### *Art. 18*

**Istituzione, funzionamento, soppressione e spostamento di luogo e data di svolgimento del mercato.**

L'istituzione, il funzionamento, la soppressione e lo svolgimento di luogo e di data di svolgimento del mercato sono stabiliti dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/95.

Per la commissione di cui all'art. 8 ter si procede allo spostamento di luogo del mercato e l'Amministrazione Comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno tre settimane prima dello spostamento.

In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.

### *Art. 19*

#### **Obblighi per l'operatore commerciale**

L'operatore commerciale, dopo aver riposto la merce e rimosso il banco, deve provvedere a raccogliere i rifiuti per riporli negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune. Egli è, inoltre, tenuto ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi a tutti i generi per i quali è previsto dalla legge.

Durante le operazioni di mercato è fatto assoluto divieto di disturbare il pubblico con schiamazzi e fare uso di apparecchi di amplificazione o di diffusione dei suoni per bandizzare le merci.

Al contravventore saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

#### *Art. 20*


### **Pubblicità del Regolamento**

La presente regolamento, a norma della Legge n. 241/90 recepita dalla L.R. n. 10/91, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### *Art. 21*

### **Norme finali e transitorie**

Per tutto quanto non espressamente detto ed esplicitato nei presenti articoli si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.



BRANDI  
C/ - G. L. I.  
Gian Paolo  
Marco S. c.

